



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 58 del 2008, proposto dall'ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Bassi, in virtù di procura speciale notarile, rilasciata in data 21.1.2008, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12 presso lo studio legale dell'Avv. Edoardo Giuliani;

contro

Comune di Viggiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Donatello Genovese, come da mandato a margine dell'atto di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 43 del 3.3.2008, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

-l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., non co-stituita in giudizio;
-il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresen-tato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Av-vocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;

nei confronti di

Sig.ra Alberti Rosa, non costituita in giudizio;
Sig.ra Truda Lucia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'Ordinanza Sindaco di Viggiano ex art. 9 L. n. 447/1995 n. 156 del 10.12.2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viggiano e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

-Nella Zona Industriale del Comune di Viggiano la società ricorrente ha installato un impianto industriale a ciclo produttivo continuo, in cui dal 10.4.1996 il petrolio (estratto e proveniente, tramite apposite condotte, dalla Val D'Agri) viene raccolto, trattato e successivamente inviato, tramite un oleodotto, presso gli impianti di raffinazione di Taranto, denominato prima "Centro Olio Monte Alpi" (al ricorso è stata allegata l'autorizzazione provvisoria di 6 mesi, cioè fino al 10.10.1996, rilasciata il 10.4.1996 dalla Sezione Idrocarburi e Geotermia di Napoli del Ministero dell'Industria, ma non è stata allegata l'autorizzazione definitiva) e poi dal 6.8.2001 "Centro Olio Val D'Agri" (dalla documentazione, acquisita in giudizio, non risulta se tale nuova denominazione sottintende anche ulteriori allacciamenti di altri pozzi e perciò l'elaborazione di un nuovo progetto, per il quale la predetta Sezione Idrocarburi e Geotermia di Napoli abbia rilasciato un'altra autorizzazione);

-all'inizio del 2007 il proprietario del ristorante "La Capannina" ed i Sigg. Giordano Rocco, Alberti Rosa e Truda Lucia (e le loro rispettive famiglie) si lamentavano del rumore, proveniente dal suddetto Centro Olio Val D'Agri, e chiedevano l'intervento della Polizia Municipale;

-con nota del 23.5.2007 il Comandante della Polizia Municipale chiedeva all'ARPAB di Potenza di effettuare sopralluoghi e/o misurazioni dell'inquinamento acustico;

-nel periodo 18.7.2007-17.9.2007 un Tecnico competente in Acustica Ambientale ed un altro dipendente dell'ARPAB di Potenza hanno effettuato i seguenti rilievi fonometrici, tutti eseguiti ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e b), DPCM 14.11.1997 e dei punti 5, 6 e 7 dell'Allegato B al DM 16.3.1998, del DPCM 1.3.1991 e della L. n. 447/1995: 1) nelle ore diurne del 18.7.2007 presso l'abitazione della Sig.ra Alberti Rosa, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il livello medio del rumore ambientale era di 36,5 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 50 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 29,5 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 2) nelle ore diurne dell'8.8.2007 presso l'abitazione della Sig.ra Truda Lucia, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il livello medio del rumore ambientale era di 38,5 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 50 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 29,5 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 3) nelle ore diurne del 22.8.2007 presso l'ambiente esterno del ristorante "la Capannina", con il quale veniva accertato che il livello medio del rumore ambientale era di 52 decibel, cioè inferiore ai limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo notturno) decibel, previsti dall'art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991; 4) nelle ore diurne della stessa giornata del

22.8.2007 presso l'abitazione del Sig. Giordano Rocco, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il li-vello medio del rumore ambientale era di 44,5 decibel, cioè infe-riore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 50 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 33 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 5) nelle ore notturne del 24.8.2007 presso l'abitazione della Sig.ra Alberti Rosa, con il qua-le veniva accertato che: a) a finestre aperte il livello medio del ru-more ambientale era di 42,5 decibel, cioè superiore al limite di ac-cettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 40 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 31,5 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 25 decibel; 6) nelle ore notturne della stessa gior-nata del 24.8.2007 presso l'abitazione della Sig.ra Truda Lucia, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il livello me-dio del rumore ambientale era di 42,5 decibel, cioè superiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 40 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 31,5 decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 25 decibel; 7) nelle ore diurne del 17.9.2007 presso l'ambiente esterno dell'abitazione del Sig. Gior-dano Rocco, con il quale veniva accertato che il livello medio del rumore ambientale era di 48,5 decibel, cioè inferiore ai limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo notturno) de-cibel, previsti dall'art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991;

-gli esiti di tali rilievi fonometrici venivano riportati dall'ARPAB di Potenza in un'apposita Relazione del 25.10.2007, con la quale veniva pure puntualizzato che: 1) non era stato possibile determi-nare il valore limite differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, in quanto il Centro Olio Val D'Agri era un impianto

industriale a ciclo produttivo continuo; 2) nelle misurazioni esterne il microfono del fonometro era stato munito di cuffia antiventio; 3) l'unico inquinamento acustico, proveniente dal Centro Olio Val D'Agri, illegittimo era quello, rilevato nelle ore notturne presso le abitazioni delle Sig.re Alberti Rosa e Truda Lucia, in quanto contrastante con i limiti di accettabilità, previsti dall'art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997; 4) tale illegittimo rumore rilevato poteva essere ridotto con l'installazione, in direzione delle abitazioni delle Sig.re Alberti Rosa e Truda Lucia, di barriere fonoassorbenti o altri metodi tecnici equivalenti;

-tale Relazione del 25.10.2007 veniva comunicata in data 31.10.2007 dall'ARPAB di Potenza al Sindaco del Comune resistente "per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 9 L. n. 447/1995";

-con Ordinanza n. 156 del 10.12.2007 (notificata alla ricorrente nella stessa giornata del 10.12.2007) il Sindaco del Comune resistente, dopo aver richiamato la predetta Relazione ARPAB del 25.10.2007, ai sensi degli artt. 9 L. n. 447/1995 e 50 D.lg.vo n. 267/2000 ordinava alla società ricorrente di "voler provvedere, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, ad installare sul lato Nord e sul lato Est del Centro Olio Val D'Agri delle barriere fonoassorbenti o altri metodi tecnici equivalenti oppure di effettuare accorgimenti tecnici agli impianti, al fine di ridurre l'inquinamento acustico", con l'espressa avvertenza che, in caso di inerzia, si sarebbe provveduto all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente per il reato di cui all'art. 650 C.P.;

-tale Ordinanza Sindacale è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 31.1.2008), deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 15 L. n. 447/1995, dell'art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, degli artt. 2, 3 e 4 DM 11.12.1996, degli artt. 3, 4, e 8 DPCM 14.11.1997, l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento ed erroneità di motivazione;

-si sono costituiti in giudizio il comune di Viggiano ed il Ministero dell'Interno, i quali hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso;

-con Ordinanza n. 75 del 5.3.2008 questo Tribunale ha accolto l'istanza di provvedimento cautelare;

-nonostante l'accoglimento dell'istanza di provvedimento cautelare la società ricorrente nel 2007 provvedeva a far installare provvisoriamente alcune barriere fisiche passive e chiedeva l'autorizzazione ad installare in via definitiva tali barriere fisiche passive (tale autorizzazione veniva poi rilasciata in data 17.3.2009).

-con memoria del 22/25.1.2010 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

All'udienza Pubblica del 25.2.2010 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva e conseguentemente l'estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Interno, in quanto nella presente controversia il Ministero dell'Interno non ha adottato alcun atto e/o provvedimento amministrativo.

Nel merito il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto per i seguenti motivi: 1) in via preliminare, va ribadito che questo Tribunale (cfr. Sent. n. 5 del 2.1.2008) aderisce all'orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), secondo cui in tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore trova immediata applicazione l'art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il quale fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00), in quanto: a) l'art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell'art. 6,

comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, cioè rinvia ad una norma che disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale dell'art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, previsti dall'art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995 le cd. zonizzazioni acustiche; b) in ogni caso, il rinvio dell'art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dal nostro ordinamento giuridico, poiché i valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente esterno in termini assoluti, mentre i valori limite differenziali si riferiscono al rumore percepito dall'essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost. e rispondono a criteri di logica ed opportunità; 2) ma i predetti valori limite differenziali, previsti dall'art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si applicano nella fattispecie in esame, atteso che: a) il Centro Olio Val D'Agri risulta ubicato in una zona esclusivamente industriale del Comune di Viggiano (tale circostanza non è stata smentita dal Comune resistente, il quale si è limitato soltanto ad affermare la vicinanza di alcune abitazioni alla zona industriale di cui è causa, ma tali abitazioni sono comunque ubicate all'esterno della predetta zona industriale) e lo stesso art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 statuisce l'inapplicabilità dei suddetti valori limite differenziali nelle aree esclusivamente industriali; b) nella citata Relazione del 25.10.2007 l'ARPAB di Potenza ha riconosciuto che non era stato possibile determinare il valore limite differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, in quanto il Centro Olio Val D'Agri era un impianto industriale a ciclo produttivo continuo, per cui in realtà nei rilievi fonometrici, eseguiti nelle ore notturne del 24.8.2007 presso le abitazioni

delle controinteressate Sigg.re Alberti Rosa e Truda Lucia, non è stato accertato il valore limite differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, ma è stato misurato soltanto il valore limite assoluto del rumore, proveniente dal Centro Olio Val D'Agri; c) i cd. valori di accettabilità, indicati nell'art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997, sono stati individuati soltanto per escludere l'applicazione del precedente comma 1 dello stesso art. 4 DPCM 14.11.1997, ritenendo "trascurabile" il rumore inferiore ai valori indicati nell'art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997; d) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6, comma 1, DPCM 1.3.1991 per gli impianti industriali a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone esclusivamente industriali (come nella specie il Centro Olio Val D'Agri), vigono soltanto i limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo notturno) decibel, mentre sia l'art. 6, comma 2, DPCM 1.3.1991, sia il DM 11.12.1996 (cfr. art. 1) disciplinano gli impianti industriali a ciclo produttivo continuo, siti in zone non esclusivamente industriali e/o diverse da quelle esclusivamente industriali.

Si considerano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 156 del 10.12.2007 e l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

Tenuto conto che nei rilievi fonometrici, eseguiti nelle ore notturne del 24.8.2007 presso le abitazioni delle controinteressate Sigg.re Alberti Rosa e Truda Lucia, è stato accertato il superamento dei valori indicati dall'art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata così decide: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno; 2) accoglie e per l'effetto annulla l'Ordinanza Sindacale n. 156 del 10.12.2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Camozzi, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO